

## **LA PROVA NEL PROCESSO PENALE.**

### **1) Quali sono i fatti oggetto di prova.**

Sono oggetto di prova ex articolo 187, 1 cpp – nel senso che sono da provare nel procedimento penale - i fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Inoltre sono oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali ( art.187, 2cpp) <sup>1</sup>.

### **2) Prova in senso stretto o prova rappresentativa.**

Si intende quel determinato procedimento logico che dal fatto noto ricava, attraverso la rappresentazione appunto, l'esistenza del fatto da provare. Si pensi alla persona di Caio che riferisce di aver visto Sempronio compiere un determinato reato.

### **3) La prova critica o indizio**

Consiste nel procedimento mediante il quale, partendo da una circostanza indiziante, che viene considerato fatto provato, si ricava - attraverso massime di esperienza o leggi scientifiche - l'esistenza di un fatto storico da provare <sup>2</sup>.

### **4) Massime di esperienza e le leggi scientifiche.**

Mentre le leggi scientifiche sono regole tratte dal mondo della natura rappresentanti un rapporto di consequenzialità tra fatti <sup>3</sup>, la massima di esperienza è una regola di comportamento che rappresenta quello che avviene nella maggior parte dei casi.

---

<sup>1</sup> Si pensi ad esempio ai fatti che possono essere utili per stabilire la credibilità di una persona che rende dichiarazioni o che possono servire al fine di giustificare un arresto in flagranza . In caso di costituzione di parte civile, sono oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato.

<sup>2</sup> Gli indizi per provare l'esistenza di un fatto di reato, in base alle disposizioni del nostro codice di rito, devono essere gravi, precisi e concordanti (192,2 cpp). In particolare, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi grave l'indizio quando esso è resistente alle obiezioni e che pertanto ha una elevata persuasività. Gli indizi, invece, sono precisi quando non possono essere suscettibili di altre diverse interpretazioni. Gli indizi, altresì, sono concordanti quando convergono tutti verso la medesima conclusione, nel senso che non devono esservi elementi contrastanti e se questi residuano occorre poter escludere ogni altra conclusione prospettabile.

<sup>3</sup> Possiamo avere leggi scientifiche *universali* che si applicano in tutte le ipotesi che ricadono nell'ambito applicativo delle leggi, e leggi scientifiche *probabilistiche* che funzionano solo in determinati casi circoscritti.

## **5) Presupposti dell'ammissione della prova.**

L'ammissione del singolo mezzo di prova deve essere richiesta, di regola, dalle parti al giudice ( 190 cpp). Le parti hanno l'onere di introdurre il mezzo di prova ( *cd onere formale della prova*) e lo adempiono chiedendo, ad esempio, l'esame di un testimone o l'acquisizione di un documento. Si tenga presente che il giudice deve ammettere la prova senza ritardo con ordinanza in base ai criteri ex art. 190, 1 cpp.<sup>4</sup>

## **6) Prove d'ufficio.**

Ex art.190, 1 cpp le prove sono ammesse su richiesta di parte; il medesimo articolo al comma 2 precisa che la legge stabilisce i casi eccezionali ove il giudice può ammettere prove d'ufficio. In particolare l'art.507 cpp stabilisce che il giudice, al termine della istruzione dibattimentale, può ammettere prove d'ufficio se risulta assolutamente necessario per la decisione.

## **7) Presunzione di innocenza ex art. 27, 2 Cost**

L'imputato non può essere assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva. Tale principio impone il divieto di anticipare la pena mentre consente invece l'applicazione di misure cautelari nei suoi confronti. Inoltre l'imputato deve essere considerato un presunto innocente pertanto, in base al generale istituto civilistico delle presunzioni legali, l'onere probatorio ricade sulla parte che sostiene la reità dell'imputato.

## **8) Onere della prova in senso formale ed onere della prova in senso sostanziale.**

Il primo impone alle parti il dovere di chiedere al giudice l'ammissione del mezzo di prova ( 190 cpp); tale onere è soddisfatto nel momento in cui il giudice ha ammesso il mezzo di prova. Il secondo consiste, invece, nell'onere di convincere il giudice della esistenza del fatto affermato dalla parte; tale ultimo onere è adempiuto quando il giudice valuta positivamente la sussistenza del fatto medesimo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> In caso di dubbio in ordine alla rilevanza e sulla superfluità, il giudice deve comunque ammettere il mezzo di prova richiesto. La prova deve essere pertinente nel senso che deve tendere a dimostrare l'esistenza del fatto storico enunciato nella imputazione o l'esistenza di uno dei fatti indicati nell'art.187, si pensi, ad esempio, alla credibilità di un testimone. La prova non deve essere vietata dalla legge ( ex art.220, 2 cpp). Inoltre, la prova non deve essere superflua e cioè non deve tendere ad ottenere un risultato conoscitivo già acquisito. Infine la prova deve essere rilevante e cioè tale che il suo probabile risultato sia idoneo a dimostrare l'esistenza del fatto da provare.

<sup>5</sup> Tale onere è una sorta di discriminante che individua la parte sulla quale ricade lo svantaggio di non aver convinto il giudice dell'esistenza del fatto affermato.

## 9) Cause di giustificazione e ragionevole dubbio.

Una volta che il pm abbia provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato ha commesso il fatto, l'imputato ha l'onere di provare l'esistenza di eventuali cause di giustificazione. Si tenga presente che è sufficiente che l'imputato faccia sorgere anche un ragionevole dubbio circa l'esistenza di una causa di giustificazione.

## I MEZZI DI PROVA

I mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova; i mezzi sono le forme attraverso le quali la prova viene ad esistenza.

### 1) La prova non prevista dalla legge.

La prova atipica è una prova non disciplinata dalla legge. La dottrina penalistica così come la giurisprudenza ritengono possibile ammettere una prova atipica solo se questa è adatta ad assicurare l'accertamento dei fatti senza comportare pregiudizio alla libertà morale della persona <sup>6</sup>.

### 2) Figura del testimone: obblighi.

Il testimone è una persona che, informata dei fatti oggetto di prova, è chiamata a deporre dinanzi al giudice, senza trovarsi in una posizione di incompatibilità a testimoniare. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni del giudice e di rispondere secondo verità ( 198 cpp)<sup>7</sup>.

### 3) Persona informata sui fatti ( cd "possibile testimone"): obblighi.

E' persona informata chi è in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini ( 362 cpp) e che rende dichiarazioni dinanzi al pm, alla polizia giudiziaria o al difensore. Si usa la definizione di *possibile testimone* in quanto potrebbe assumere tale qualità soltanto dinanzi al giudice. E' incompatibile come testimone ( e quindi come persona informata sui fatti) l'imputato, l'imputato connesso o collegato ( 362 cpp). Dinanzi al pm e alla polizia la persona informata ha gli stessi obblighi processuali del

---

<sup>6</sup> In particolare il giudice dovrà sentire le parti sulle modalità di assunzione della prova, prima di decidere con ordinanza sulla richiesta di ammissione, indicando le modalità con le quali la prova dovrà essere assunta ( 189 cpp)

<sup>7</sup> Se egli rifiuta in tutto - o anche solo in parte - di rispondere fuori dei casi consentiti oppure rende dichiarazioni mendaci commette il delitto di falsa testimonianza ma il giudice non può ordinare l'arresto durante l'udienza e dovrà comunicare subito l'informativa al pm.

testimone ( 362 e 351 cpp). Dal punto di vista sostanziale, la persona informata che rifiuta di rispondere o dice il falso davanti al pm commette il delitto di false informazioni ( 371 bis cp). Se tace o dice il falso davanti alla polizia, non è prevista una apposita fattispecie incriminatrice: la persona informata può commettere il delitto di favoreggiamento personale se con le sue dichiarazioni aiuta taluno a eludere le investigazioni ( 378 cp)

#### **4) In cosa consiste il privilegio contro l'autoincriminazione**

Trattasi di una facoltà che viene riconosciuta al testimone, rappresentata dalla possibilità di non rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale dello stesso ( 198, 2 cpp)

#### **5) Cosa accade se il giudice erroneamente nega il privilegio e costringe il teste a rispondere.**

Avendo il giudice violato un preciso divieto probatorio ex art. 191 cpp, le dichiarazioni rese dal teste sono inutilizzabili, in considerazione del dispositivo di cui all' art.198,2 cpp secondo il quale il testimone non può essere obbligato a rendere dichiarazioni auto incriminanti. Il testimone che di fronte all'erronea insistenza del giudice rifiuta di rispondere o rende false dichiarazioni è non punibile per falsa testimonianza ai sensi art.384, 2 cp: infatti, questa ultima norma dispone l'esenzione da pena del soggetto che non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere.

#### **6) Cosa succede se il testimone non eccepisce il privilegio e rende dichiarazioni auto incriminanti.**

In questo caso nessuna norma di legge è stata violata e si applica l'art.63, 1 comma cpp. Il giudice, il pm o la polizia giudiziaria dovranno interrompere l'esame ed avvertire il testimone che a seguito delle dichiarazioni rese potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo così a nominare un difensore <sup>8</sup> o provvedendo alla nomina di un difensore d'ufficio.

#### **7) Segreto professionale ex art. 200 cpp**

Consiste nella facoltà di non rispondere - riconosciuta ad alcuni professionisti cd qualificati, come avvocati, medici, notai - limitatamente ai fatti che il professionista ha conosciuto in ragione "*del proprio ministero, ufficio o professione*". Nel procedimento penale il professionista può essere sentito come testimone ( davanti al giudice) o possibile testimone ( e cioè come persona informata davanti a pm o polizia) <sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Le dichiarazioni rese in precedenza non possono essere utilizzate contro la persona che le ha comunicate; viceversa, sono utilizzabili a suo favore ( e naturalmente nel procedimento in cui il teste è stato escusso) perché non c'è stata violazione di divieti probatori.

<sup>9</sup> Occorre osservare che il professionista deve rispondere nei casi in cui una norma di legge lo obbliga a

**8) Se il professionista qualificato si offre di deporre sul fatto coperto da segreto quali sono le conseguenze.**

In tal caso le dichiarazioni rese spontaneamente dal professionista sono utilizzabili nel processo penale. Dottrina e giurisprudenza hanno osservato come, dal punto di vista sostanziale, il professionista può commettere il delitto di rivelazione di segreto professionale se dalle sue dichiarazioni può derivare un pregiudizio all'assistito e se egli ha rivelato il segreto senza giusta causa ( 622 cp) <sup>10</sup>.

**9) Se un professionista non qualificato è chiamato a deporre in un processo penale quale regime sostanziale e processuale si applica.**

Il professionista non qualificato - il quale è comunque vincolato al segreto professionale ex art.622 cp - non rientra nelle ipotesi ex art.200 cpp e quindi non può rifiutarsi di rispondere sui fatti conosciuti in ragione della propria professione. Sotto il profilo sostanziale il professionista non qualificato che, sentito come testimone, rivela un segreto pregiudizievole per l'assistito, non è punibile perché l'obbligo di rispondere secondo verità, che grava su di lui, costituisce giusta causa di rivelazione.

**10) Segreto di ufficio.**

Il segreto d'ufficio consiste nel potere-dovere, spettante ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del proprio ufficio ( 201 cpp). La rivelazione abusiva di tale segreto è sanzionata penalmente ex art. 326 cp <sup>11</sup>.

**11) Quale regime processuale si applica ai prossimi congiunti dell'imputato.**

I prossimi congiunti dell'imputato sono avvertiti che hanno facoltà di astenersi dal deporre ( 199 cpp). Tali soggetti sono compatibili come testimoni ma possono scegliere di astenersi dal deporre, precisando che se decidono di deporre hanno l'obbligo di dire

---

riferire all'autorità giudiziaria e cioè nei casi in cui è obbligato alla denuncia. Provate a fare degli esempi concreti.

<sup>10</sup> Con la dovuta precisazione che il solo fatto di essere sentito come testimone non costituisce una giusta causa in quanto il codice di rito riconosce al teste la facoltà di non rispondere.

<sup>11</sup> Si rileva come il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a deporre nei casi in cui i medesimi hanno l'obbligo di riferire un fatto all'autorità giudiziaria: facendo un esempio, si pensi all'obbligo di denunciare un reato procedibile d'ufficio del quale si è venuti a conoscenza anche soltanto a causa della funzione svolta.

la verità, obbligo che è penalmente sanzionato <sup>12</sup>.

## **12) Cosa accade se il giudice non rivolge al prossimo congiunto dell'imputato l'avvertimento circa la facoltà di astenersi dal deporre**

E' un classico caso in cui la deposizione – del prossimo congiunto - è colpita da nullità relativa ex art. 199,2 cpp: il testimone qui non è punibile per falsa testimonianza proprio perché egli non avrebbe potuto essere obbligato a deporre ex art. 384, 2 cp.

## **13) Quando i prossimi congiunti dell'imputato hanno l'obbligo di deporre.**

I prossimi congiunti dell'imputato hanno l'obbligo di deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato (199,1 cpp)

## **14) Il testimone indiretto**

Il testimone indiretto è un soggetto che racconta un fatto che non è stato percepito direttamente da lui ma appreso tramite una rappresentazione del fatto in questione effettuata da altre persone.

La cd testimonianza indiretta può essere certamente utilizzabile ma a condizione che il testimone indichi la fonte diretta. Se una delle parti chiede l'esame del testimone diretto, il giudice è obbligato a disporla a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta ( cd testimonianza "de reato" ), a meno che l'esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità<sup>13</sup>.

## **15) Testimonianza della parte civile**

La parte civile può testimoniare, se in tale veste è stata citata da una delle parti. Nel caso in cui nessuna delle parti ha chiesto la citazione è comunque possibile che la parte civile deponga in dibattimento mediante l'esame delle parti ex art. 208 cpp, su richiesta della stessa parte civile oppure tramite istanza di un'altra parte <sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Sono "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; non vi rientrano gli affini allorché sia morto il coniuge e non via sia prole.

<sup>13</sup> Questo tipo di elencazione è tassativamente prevista dalla legge. In ogni altro caso di impossibilità di esame la deposizione *de relato* è inutilizzabile solo se le parti hanno richiesto l'escussione del teste di riferimento ed il giudice non abbia ammesso la prova. Nel caso in cui le parti non abbiano avanzato tale richiesta la dichiarazione *de relato* può essere utilizzata.

<sup>14</sup> Si precisa che nei casi da ultimo descritti la parte civile non ha obbligo di sottoporsi all'esame e se si sottopone potrà non rispondere.

### **16) Come si svolge l'esame delle parti private diverse dall'imputato.**

L'esame del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e della parte civile (la quale non debba essere esaminata come testimone) si basa sulle stesse regole che valgono per l'imputato, fatta salva una importante precisazione. Infatti, se le parti private diverse dall'imputato affermano di aver "sentito dire", si devono applicare le condizioni di utilizzabilità ex art.195 cpp<sup>15</sup>.

### **17) Imputato in un procedimento connesso e sua incompatibilità a testimoniare.**

Stiamo parlando di quell'imputato che è chiamato a deporre in un procedimento che ha un legame di connessione o di collegamento con quello a proprio carico. Tutti gli imputati connessi e collegati possono deporre come testimoni quando nei loro confronti sia stata emessa una sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena su richiesta. (197, lett b cpp) Prima di tale momento infatti, occorre distinguere, da una parte gli imputati connessi per concorso nel medesimo reato (o situazioni analoghe previste dall'art.12, lett a), dall'altra, gli imputati connessi teleologicamente (art.12, lett c cpp) o collegati (371, 2 lett b cpp). Si tenga presente che gli imputati concorrenti sono assolutamente e del tutto incompatibili come testimoni così come lo sono gli imputati connessi teleologicamente o collegati(197, lett b cpp), ma se questi ultimi, previo avvertimento ex art 64, 3 lett c cpp, rendono dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui, possono assumere le vesti di testimone assistito nei limiti dei fatti altrui che sono stati già dichiarati<sup>16</sup>.

### **18) Esame dell'imputato connesso "concorrente nel medesimo fatto"**

Solitamente l'imputato concorrente beneficia delle stesse garanzie riconosciute all'imputato principale. Ma egli è chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui; sotto questo profilo, peraltro limitato, l'imputato concorrente viene assimilato al testimone in quanto egli ha l'obbligo di presentarsi (210, 2 cpp). Per tutto il resto egli è assimilato all'imputato<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Tale regime ordinario dell'esame delle parti comporta che le parti diverse dall'imputato siano esaminate solo se richiedono l'esame o vi acconsentano, osservando come tali parti non hanno l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità.

<sup>16</sup> . Una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 381 del 2006 ha precisato che se l'imputato in un procedimento connesso o collegato è stato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile, non si applicano le regole della testimonianza assistita che prevedono l'assistenza del difensore e l'applicazione alle dichiarazioni dell'art.193, 3 del codice di rito.

<sup>17</sup> Osservando quindi che, in quanto tale, il dichiarante ha la facoltà di non rispondere e di mentire impunemente; inoltre è obbligatoriamente assistito dal difensore e se questo ultimo non è presente dovrà essere nominato un difensore d'ufficio (210,3 cpp).

## **19) Come si svolge la testimonianza assistita dell'imputato che è stato giudicato con sentenza irrevocabile**

Parliamo qui della testimonianza che viene resa dall'imputato dopo che la sentenza, che lo riguarda, è divenuta irrevocabile. L'imputato giudicato può essere chiamato ex art. 197bis, 1 cpp come testimone assistito in un procedimento collegato o connesso, anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non ha ricevuto l'avviso ex art.64, 3 lett c cpp. Nel corso della deposizione questo ultimo beneficia del privilegio contro l'autoincriminazione ex art 198, 2 cpp, in relazione ad ulteriori reati che abbia commesso<sup>18</sup>.

## **20) Confronto**

Il confronto consiste nell'esame congiunto di due o più persone, testimoni o parti che siano, ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate in caso di contrasto tra di esse su fatti e circostanze importanti<sup>19</sup>.

## **21) Ricognizione. Quando si parla di ricognizione informale**

Mezzo di prova ex art.213 cpp mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa o altro fenomeno, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili; se tale persona è un testimone, prima della ricognizione deve prestare giuramento<sup>20</sup>. Durante la deposizione in dibattimento può esser chiesto al testimone se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In tal caso la testimonianza sembrerebbe fornire lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto attraverso una ricognizione vera e propria, posta in essere con tutte le formalità richieste dal codice. Secondo la giurisprudenza, sostenuta da una parte della dottrina, la ricognizione informale è una prova atipica e come tale utilizzabile (art.189 cpp)<sup>21</sup>.

---

18 Diversamente, il testimone assistito "giudicato" di regola non gode di alcun privilegio contro l'autoincriminazione sul fatto proprio coperto dalla sentenza irrevocabile. Almeno in un determinato caso è prevista la tutela del dichiarante: questi, quando è stato condannato con sentenza irrevocabile, gode del privilegio sul giudicato se nel procedimento originario aveva negato la sua responsabilità (anche rendendo dichiarazioni) o non aveva reso alcuna dichiarazione (197bis, 4 cpp).

19 Si osserva come nella fase delle indagini preliminari l'analoga attività della PG e Pm che coinvolge soggetti non ancora imputati né formalmente testi, ha la stessa terminologia di confronto (364 cpp) ma in tale fase l'atto è utilizzabile solo ai fini investigativi e non già per la formazione delle prove, fatta salva la loro utilizzabilità in dibattimento al fine delle contestazioni.

20 Questo mezzo di prova tipico si realizza solo in dibattimento e nell'incidente probatorio, precisando come il giudice ex art. 216 cpp dovrà sempre procurarsi la presenza di similari realtà fenomeniche. Si osserva anche qui come la corrispondente attività in fase di indagini preliminari è definita come "individuazione di cose e persone" davanti al pm (361 cpp) e come "identificazione di persone" e "assunzione di informazioni" davanti alla PG (349 e 351 cpp).

21 Altri studiosi obiettano che le formalità della ricognizione (213 cpp) sono poste a tutela dell'attendibilità del risultato e quindi un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell'esame incrociato e senza i cd distruttori, è una prova che aggira le garanzie della ricognizione rituale e dà un risultato potenzialmente non attendibile.



## 22) Distrattori.

Occorre osservare come il momento certamente più importante della ricognizione di persone è la *cd predisposizione della scena*. In particolare, senza la presenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice provvede a disporre che siano presenti almeno due persone, denominate appunto *distrattori*, le quali devono somigliare il più possibile – curando anche i tratti di somiglianza relativi all'abbigliamento - al soggetto sottoposto a ricognizione. Il giudice invita quest'ultimo a scegliere il suo posto rispetto alle altre persone.

## 23) Esperimento giudiziale

Consiste in un mezzo di prova ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo ex art. 218 cpp. In particolare l'esperimento giudiziale consiste nella riproduzione, per quanto sia possibile, della situazione in cui il fatto si afferma ( o si ritiene) essere avvenuto. In sostanza vengono ripetute le modalità di svolgimento. Scopo dell'esperimento, come bene affermato dalla dottrina penalistica e dalla giurisprudenza di legittimità, è quello di valutare la *c.d. "verosomiglianza"* della ricostruzione dello stesso <sup>22</sup>.

## 24) Perizia. Distinzione dall'esperimento giudiziale.

E' un mezzo di prova che viene disposto quando è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia viene disposta su richiesta di parte ma il giudice può disporla anche d'ufficio ex art. 224 cpp. L'esperimento si distingue dalla perizia in quanto esso implica la ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto in questione e le risultanze dell'esperimento, per essere apprezzate e valutate, non richiedono necessariamente l'intervento di un esperto-perito <sup>23</sup>. L'esecuzione dell'esperimento è diretta dal giudice.

## 25) Perizia urgente e perizia di lunga durata.

---

22 Nella fase delle indagini preliminari le esigenze cognitive che sono a fondamento dell'esperimento giudiziale sono assicurate mediante "accertamenti tecnici" da parte del Pm ( 359 e 360 cpp) e mediante atti o operazioni tecniche da parte della PG (348 cpp) sempre nell'ottica delle finalità investigative e mai probatorie.

23 Quando la perizia mira a stabilire la tendenza a delinquere o il carattere dell'imputato (220,2 cpp) non può essere ammessa. La perizia è invece ammissibile per quesiti di natura psichiatrica destinati ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto. Nelle indagini preliminari e per soli fini investigativi il Pm si avvale della cd consulenza tecnica e la PG di atti od operazioni tecniche a mezzo di persone idonee ( 359, 360, 348 cpp).

Nell'ambito dell'incidente probatorio può essere assunta la *cd perizia urgente*, che si svolge su persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. E' poi possibile assumere quella perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni (*cd perizia di lunga durata*).

## **26) Nomina dei consulenti tecnici.**

I consulenti tecnici sono esperti che possono essere nominati dalle parti al fine di compiere operazioni o accertamenti che richiedono particolari competenze tecnico-scientifiche e/o artistiche. Le parti possono nominare consulenti tecnici in due situazioni. In primo luogo quando è stata disposta perizia ex art. 225 cpp: in tal caso ciascuna parte non può nominare consulenti in numero superiore a quello dei periti. Inoltre, quando non è stata disposta perizia - c.d. consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ex art. 233 cpp - il consulente di parte propone valutazioni tecniche che si traducono in un parere esposto a voce o mediante scritti.

## **27) Audizione dei periti e i consulenti tecnici in dibattimento.**

Tali soggetti sono sottoposti al *cd "esame incrociato"* che si svolge in forme analoghe a quelle con le quali è escusso il testimone (501 cpp). In particolare il perito ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio e nel momento in cui gli viene conferito l'incarico si impegna a far conoscere la verità ex art. art. 226 cpp. In caso di pareri mendaci o di affermazione di fatti non conformi al vero il perito commette il delitto di falsa perizia ex art. 373 cp. Si tenga presente che in caso di incarico complesso il perito può chiedere di presentare una relazione scritta, ma questa ultima può essere letta solo dopo l'esame del perito (511, 3 cpp).